REGOLAMENTO DEI CORSI DI LAUREA

Anno accademico 2010 - 2011

emanato con decreto rettorale n. 134 del 26 luglio 2010

(in attuazione del D.M. 22 ottobre 2004, n. 270 e del Regolamento didattico di Ateneo dell'Università Bocconi e del D.M. 16 marzo 2007, emanato con Decreto Rettorale n. 163 del 29 maggio 2009)

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento, redatto ai sensi dell'art. 4 del Regolamento didattico di ateneo si applica ai corsi di laurea della Facoltà di Economia dell'Università Commerciale Luigi Bocconi di seguito indicati:

L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale

Economia aziendale e management Economia e finanza Economia e management per arte, cultura e comunicazione

L-33-Scienze economiche

Economia e scienze sociali

L-33-Scienze economiche & L-18-Scienze dell'economia e della gestione aziendale International Economics, Management and Finance

Tali corsi di laurea triennali afferiscono alla Scuola Undergraduate.

Relativamente ai corsi di laurea indicati, sono riportati negli Ordinamenti didattici dei corsi stessi inseriti nella Banca Dati RAD i seguenti elementi:

- obiettivi formativi qualificanti della classe
- obiettivi formativi specifici del corso e descrizione del percorso formativo
- risultati di apprendimento attesi, espressi tramite i Descrittori europei del titolo di studio (Conoscenza e capacità di comprensione (knowledge and understanding) Capacità di applicare conoscenza e comprensione (applying knowledge and understanding) Autonomia di giudizio (making judgements) Abilità comunicative (communication skills) Capacità di apprendimento (learning skills)
- conoscenze richieste per l'accesso
- caratteristiche della prova finale
- sbocchi occupazionali e professionali previsti per i laureati
- quadro generale delle attività formative.

Art. 2 Attività formative e curricula: definizioni

Costituiscono "attività formative" tutte le attività organizzate o comunque previste dall'università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti. Le attività formative "curriculari" sono costituite dall'insieme delle attività formative previste dal piano di studi, comprendenti corsi di insegnamento, lingue straniere, informatica, tirocini e attività assimilabili, seminari, lavoro finale. Tali attività sono quantificate in crediti formativi universitari, che misurano il carico di lavoro dello studente e comprendono: lezioni frontali e a distanza, esercitazioni pratiche o di laboratorio, testimonianze, attivita' didattiche a piccoli gruppi, attivita' di studio individuale e di autoapprendimento.

Oltre alle attività previste dal piano studi, l'Università progetta, realizza e offre attività non curriculari quali corsi di approfondimento culturale, seminari e convegni, altri progetti (attività formative interdisciplinari).

I seguenti corsi di laurea sono caratterizzati dalla presenza di un periodo formativo iniziale comune (di seguito "base comune"), condividendo le attività formative impartite nei primi tre semestri di corso:

- Economia aziendale e management
- Economia e finanza
- Economia e scienze sociali
- International Economics, Management and Finance

Art. 3 Scelta della classe di corso di studi

Ciascuno studente indica al momento dell'immatricolazione il corso di laurea e la classe entro cui intende conseguire il titolo di studio. Qualora il corso di laurea indicato soddisfi i requisiti di due classi, lo studente può modificare la sua scelta della classe, purchè questa diventi definitiva al momento dell'iscrizione al terzo anno.

Art. 4 Attività formative e curricula dei corsi di laurea

Le attività formative che compongono il piano di studi sono articolate in:

Attività formative obbligatorie

(insegnamenti obbligatori; prima e seconda lingua straniera dell'Unione Europea; seminari; informatica, lavoro finale)

- Attività formative a scelta dello studente (tra le quali: attività formative svolte presso altre università, insegnamenti opzionali, stage e attività assimilabili).
- Al Titolo III del presente regolamento sono specificati i piani di studio dei corsi di laurea attivati contenenti:
- l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative obbligatorie, (con l'indicazione, nel quadro dell'ordinamento didattico di riferimento, dell'eventuale settore scientifico disciplinare, del tipo e dell'ambito dell'attività formativa);
- l'assegnazione dei crediti a tutte le attività formative previste dal piano studi;
- la suddivisione per anni di corso di tutte le attività formative;
- l'eventuale articolazione delle attività formative obbligatorie in curricula tra di loro alternativi, offerti allo studente.

Con le procedure stabilite in sede di programmazione didattica annuale sono definiti gli obiettivi formativi specifici delle singole attività formative.

Il piano studi individuale dello studente deve prevedere almeno due esami relativi ad insegnamenti (obbligatori e/o opzionali) impartiti in lingua inglese. Per gli studenti che effettuano un semestre all'estero nell'ambito del Programma scambi o free mover semestre in Paesi dove non è possibile sostenere esami in lingua inglese tale limite è ridotto a 1.

Art. 5 Obblighi di frequenza

Pur non essendo prevista la frequenza obbligatoria, la stessa è fortemente consigliata.

Art. 6 Insegnamento a distanza

Può essere previsto l'insegnamento a distanza, quale metodologia didattica integrativa o sostitutiva della didattica frontale per i singoli insegnamenti o le altre attività formative.

Art. 7 Selezione per l'accesso alle attività formative

L'accesso alle attività formative può essere subordinato ad apposita selezione, secondo termini e criteri annualmente individuati in sede di programmazione didattica.

TITOLO I DISPOSIZIONI COMUNI AI CORSI DI LAUREA

CAPO I Ammissione ai corsi di laurea e mobilità tra anni di corso e corsi di laurea

Art. 8 Definizione dei requisiti: criteri generali

Per l'accesso ai corsi di laurea dell'Università lo studente italiano o straniero deve possedere:

- i seguenti requisiti curriculari: titoli di studio richiesti per l'accesso agli studi universitari e conoscenza della lingua in cui è impartito il corso a livello almeno pari a B2:
- le conoscenze necessarie per l'acquisizione della preparazione universitaria;
- il possesso di abilità e attitudini quali:
 - saper esplicitare con chiarezza e precisione il proprio pensiero attraverso l'utilizzo della logica induttiva, della logica deduttiva e della logica formale;
 - cogliere agevolmente le relazioni rappresentate dalle relazioni figurali;
 - disporre di un buon livello di attenzione e vigilanza;
 - possedere elevate capacità di apprendimento;
 - presentare buone capacità di trattamento delle informazioni e attitudini specifiche all'uso delle tecnologie informatiche;
 - disporre di attitudine e motivazione per gli studi economico aziendali
 - possedere conoscenze, abilità/attitudini per l'attualità, la creatività, la curiosità/interesse, l'intuizione.

Art. 9 Verifica dei requisiti

Prima dell'inizio dei corsi di studio, l'Università organizza le prove di verifica dei requisiti ai fini dell'ammissione ai corsi, in modo uniforme per tutti i corsi di laurea o differenziato in relazione a specifici aspetti, nell'ambito del numero programmato degli accessi, definito secondo quanto previsto dallo Statuto dell'Università.

Nell'ipotesi di accordi di cooperazione internazionale con istituzioni universitarie estere, la verifica dei requisiti può essere effettuata congiuntamente con l'istituzione partner, anche tramite commissioni appositamente nominate.

Costituiscono criteri di riferimento per le prove di verifica dei requisiti: il curriculum scolastico precedente, i risultati di eventuali apposite prove comprensive di test attitudinali, gli altri elementi indicati in sede di programmazione annuale della didattica.

La padronanza della lingua inglese o italiana – quando richiesta ai fini dell'ammissione ai corsi - è attestata con le modalità individuate in sede di programmazione didattica.

Art. 10 Valutazione delle conoscenze iniziali in determinate aree disciplinari

Al fine di indicare adeguati percorsi formativi personalizzati per l'acquisizione delle conoscenze iniziali in determinate aree disciplinari (ad esempio le lingue straniere), possono essere previsti test di valutazione delle conoscenze iniziali, e possono essere programmati e suggeriti specifici percorsi di approfondimento.

Art. 11 Requisiti di ammissione per gli studenti provenienti da altre Università italiane e estere

Fatto salvo quanto previsto da accordi di cooperazione, gli studenti che chiedono di essere ammessi all'Università Bocconi dopo essere stati iscritti a corsi di studio presso altre Università, italiane o estere, sono ammessi al corso di laurea previo superamento delle prove di verifica dei requisiti di cui all'art.9 del presente regolamento.

E' possibile essere ammessi al primo o al secondo anno di corso.

In particolare, lo studente ammesso:

- può iscriversi al primo anno se gli sono riconosciuti meno di 24 crediti di primo secondo anno del corso di laurea di destinazione;
- può iscriversi al secondo anno se gli sono riconosciuti almeno 24 crediti di primo secondo anno del corso di laurea di destinazione.

Gli esami si intendono superati, ed i conseguenti crediti formativi universitari acquisiti, se effettuati e registrati, presso l'ateneo di provenienza, in tempo utile per il riconoscimento.

Gli studenti ammessi possono chiedere che gli esami sostenuti in altra universita' siano riconosciuti, indicando nell'apposita domanda la corrispondenza con l'esame del piano studi di destinazione.

La votazione conseguita negli esami riconosciuti è convertita in trentesimi, quando è stata espressa con scala diversa.

Art. 12 Ammissione di titolari di diploma universitario in materie economiche o giuridiche o di laureati in Economia, Giurisprudenza e Scienze Politiche di altre Università italiane o estere

Gli studenti già in possesso di diploma universitario in materie economiche o giuridiche conseguito presso altra Università italiana o estera e gli studenti già in possesso di diploma di laurea in Economia, Giurisprudenza, Scienze Politiche o in possesso di titolo comparabile conseguito presso Università straniere, sono ammessi secondo quanto previsto dal precedente art. 8.

Art. 13 Ammissione di laureati dell'Università Bocconi

I laureati presso l'Università Bocconi sono ammessi, senza vincoli numerici, al corso di laurea prescelto.

Per la definizione dell'anno di corso di ammissione si applicano le stesse regole previste per gli studenti dell'Università che cambiano corso di laurea, con la precisazione che per tali laureati non sussistono limiti al numero di esami ed al numero di crediti riconoscibili.

Art. 14 Vincoli numerici

I vincoli numerici per l'ammissione ai corsi di laurea sono definiti dagli organi competenti ai sensi dello Statuto vigente.

Art. 15 Esami sostenuti presso altre Università e riconoscimento di crediti formativi

Agli studenti ed ai laureati provenienti da altre Università, ammessi ai corsi di laurea triennali, possono essere riconosciuti esami corrispondenti al massimo a 90 crediti, a condizione che siano stati sostenuti da un periodo di tempo non superiore ad otto anni accademici successivi alla durata del corso di studi.

Gli esami sostenuti da un periodo più lungo sono convalidabili previa verifica della non obsolescenza del credito.

La votazione conseguita negli esami convalidati è convertita in trentesimi, quando è stata espressa con scala diversa.

Art. 16 Competenza

La decisione in ordine alle richieste di ammissione di studenti o laureati in possesso di titolo conseguito all'estero è di competenza, per delega del Comitato di corso di studio, nell'ambito di criteri prestabiliti, della Commissione Ammissioni appositamente nominata, che valuta i requisiti e riconosce l'idoneità del titolo ai soli fini dell'ammissione.

Sono fatti salvi gli accordi di cooperazione.

Art. 17 Accesso agli anni di corso successivi al primo

Gli studenti iscritti al primo anno di corso sono ammessi al successivo a condizione che abbiano conseguito almeno 24 crediti formativi, entro il termine annualmente definito in sede di programmazione didattica annuale.

Gli studenti iscritti al secondo anno di corso sono ammessi al successivo indipendentemente dal numero di crediti acquisiti.

Durante la ripetizione dell'anno, attraverso l'iscrizione in qualità di ripetente, lo studente non è ammesso ai corsi ed agli esami afferenti agli anni successivi.

Lo studente che non termini gli studi nel terzo anno del corso di laurea si iscrive come fuori corso.

Art. 18 Revisione e cambio di corso di laurea

Nella disciplina dei cambi e delle revisioni di corso di laurea si tiene conto degli eventuali vincoli numerici, conseguenti al numero programmato degli accessi ed al modello didattico adottato. I relativi termini, procedure e modalità di selezione (attraverso singole graduatorie per Corso di laurea di destinazione sulla base dei criteri di merito) sono definiti in sede di programmazione annuale della didattica.

Non sono ammessi passaggi tra corsi di laurea per gli studenti ammessi sulla base di accordi con istituzioni estere.

Revisione di corso di laurea

Nel corso del primo semestre del secondo anno di corso, gli iscritti ai corsi di laurea con base comune possono chiedere, nel rispetto dei vincoli numerici, di rivedere la propria scelta iniziale chiedendo l'ammissione ad altro corso di laurea con base comune.

Cambio di corso di laurea

I cambi di corso di laurea sono ammessi:

- tra corsi di laurea con base disciplinare differente al termine del primo, del secondo, del terzo anno:
- tra corsi di laurea a base comune al termine del secondo e terzo anno di corso.

Per presentare domanda di cambio di corso di laurea è necessario che lo studente sia preventivamente iscritto al corso di laurea di provenienza per l'anno accademico entrante (al primo anno in qualità di ripetente o ad anni successivi al primo). L'anno di corso di ammissione è stabilito dal Direttore di corso di laurea, in considerazione dei crediti conseguiti, per delega del Comitato di corso di studio, nell'ambito dei criteri stabiliti nel presente regolamento.

Art. 19 Opzioni verso i corsi di laurea triennali

Si definiscono "opzioni" i passaggi da ordinamento quadriennale a ordinamento triennale. Per le opzioni da ordinamento quadriennale a ordinamento triennale valgono le seguenti regole:

- ammissione al primo anno dei corsi di laurea attivati se allo studente sono riconosciuti meno di 24 cfu relativi al piano di studi di destinazione;
- ammissione al secondo anno dei corsi di laurea attivati se allo studente è riconosciuto un numero di crediti maggiore o uguale a 24 e inferiore a 90 relativi al piano di studi del corso di laurea di destinazione;
- ammissione al terzo anno se allo studente è riconosciuto un numero di crediti maggiore od uguale a 90 relativi al piano di studi del corso di laurea di destinazione.

Art. 20 Trasferimenti interni verso i corsi di laurea triennali

Si definiscono "trasferimenti interni" i passaggi da un ordinamento didattico ad un altro ordinamento didattico dei corsi di laurea di cui al d.m.509/99 e 270/04. E' possibile il trasferimento ai soli corsi di studio con anni attivi.

Per i trasferimenti interni valgono le seguenti regole:

• ammissione al primo anno se allo studente sono riconosciuti meno di 24 cfu relativi al piano di studi del corso di laurea di destinazione;

- ammissione al secondo anno se allo studente sono riconosciuti un numero di crediti maggiore o uguale a 24 e inferiore a 90 relativi al piano di studi del corso di laurea di destinazione;
- ammissione al terzo anno se allo studente sono riconosciuti un numero di crediti maggiore o uguale a 90 relativi al piano di studi del corso di laurea di destinazione.

Art. 20 bis Decadenza

La carriera dello studente è sottoposta a idonea valutazione decorsi otto anni accademici dopo il termine della durata normale del corso di studi a far data dalla prima immatricolazione nel sistema universitario.

In caso di esito positivo della valutazione, sarà definito il nuovo termine massimo per il completamento degli studi di norma corrispondente alla durata normale del corso di studi.

Capo II Piani di studio: norme generali

Sezione I - Attività formative e curricula

Art. 21 Attività formative obbligatorie

Le attività formative obbligatorie sono costituite dagli insegnamenti e dalle "altre attività formative" che conseguono automaticamente dal curriculum del corso di studi al curriculum individuale, senza che lo studente abbia possibilità di scelta.

Gli insegnamenti obbligatori si inquadrano come:

- attività formative in uno o più ambiti disciplinari relativi alla formazione di base;
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari caratterizzanti la classe,
- attività formative in uno o più ambiti disciplinari affini o integrativi a quelli di base e caratterizzanti, anche con riguardo alle culture di contesto e alla formazione interdisciplinare.

Le "altre attività formative obbligatorie" si inquadrano come:

- attività formative relative alla preparazione della prova finale per il conseguimento del titolo di studio e alla verifica della conoscenza della lingua straniera;
- attività formative, non previste negli articoli precedenti, volte ad acquisire ulteriori conoscenze linguistiche, nonché abilità informatiche e telematiche, relazionali, o comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso, tra cui, in particolare, i tirocini formativi e di orientamento;
- nell'ipotesi di cui all'articolo 3, comma 5, del DM 270/04 attività formative relative agli stages e ai tirocini formativi presso imprese, amministrazioni pubbliche, enti pubblici o privati ivi compresi quelli del terzo settore, ordini e collegi professionali, sulla base di apposite convenzioni.

I piani studio possono prevedere curricula o attività formative obbligatorie tra loro in alternativa.

Art. 22 Attività formative a scelta dello studente

I piani studio prevedono l'assegnazione di crediti formativi universitari ad attività formative a scelta dello studente, tra le quali a titolo esemplificativo stage e insegnamenti "

", liberamente scelti dallo studente tra quelli impartiti dall'Università, compresi quelli oggetto di convenzione con altre Università, secondo le regole definite in sede di programmazione didattica

I piani studio prevedono l'assegnazione di crediti formativi universitari al tirocinio formativo o ad attività assimilabili (in alternativa ad un insegnamento opzionale). Le attività di tirocinio

(o stage/internship) consistono nell'inserimento dello studente – per il periodo minimo definito in sede di programmazione didattica - presso istituzioni pubbliche, aziende o studi professionali per lo svolgimento di attività pratiche coerenti con gli obiettivi formativi del corso di laurea, sulla base di un programma specifico concordato tra il tirocinante, la struttura ricevente, e gli Uffici amministrativi competenti su delega del Consiglio di Scuola. Per lo stage la prova di verifica del profitto e la conseguente acquisizione di crediti è subordinata a:

- autorizzazione allo stage degli Uffici amministrativi competenti,
- relazione finale dello studente,
- scheda di valutazione finale del tutor aziendale,
- validazione finale degli Uffici amministrativi competenti.

Art. 23 Lingue straniere

Lo studente deve inserire in piano studi due lingue straniere dell'Unione Europea tra quelle offerte dall'Università.

Le regole di scelta della lingua straniera sono definite in sede di programmazione didattica annuale, nel rispetto dei seguenti criteri:

- la scelta della lingua straniera è definita per corso di laurea in funzione della lingua della didattica impartita;
- la scelta della lingua straniera è definita per gli studenti in funzione della loro lingua madre.

In generale, agli studenti non madrelingua inglese è richiesta la padronanza dell'inglese e agli studenti non madrelingua italiana, la padronanza dell'italiano.

Il livello di competenza da raggiungere è indicato in sede di programmazione annuale della didattica sulla base della classificazione del Consiglio d'Europa.

Il conseguimento da parte dello studente dei crediti assegnati nel piano studi alla lingua straniera è subordinato al superamento del relativo esame ovvero al conseguimento di una certificazione internazionale tra quelle individuate in sede di programmazione annuale della didattica.

E' possibile conseguire i relativi crediti formativi anche producendo una certificazione tra quelle riconosciute, conseguita anteriormente all'iscrizione alla laurea, previa valutazione di non obsolescenza.

Il risultato raggiunto è registrato nella carriera dello studente con votazione espressa in trentesimi.

In sede di programmazione didattica annuale, l'Università stabilisce quali certificazioni sono riconosciute, le regole di conversione del punteggio conseguito in votazione espressa in trentesimi ed attribuisce la competenza ad effettuare la valutazione di non obsolescenza. Sono fatti salvi gli accordi internazionali.

Art. 24 Conoscenze informatiche

Per conseguire la laurea lo studente deve avere acquisito conoscenze informatiche utili per il successivo inserimento nel mondo del lavoro o per l'eventuale successivo percorso di studio in ambito economico.

Il possesso di una certificazione riconosciuta in sede di programmazione didattica annuale è requisito necessario per poter sostenere la verifica di profitto di Informatica per l'economia.

Art. 25 Lavoro finale

Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio prevedono che il lavoro finale consista nella preparazione, sotto la supervisione di un docente tutor, di una relazione scritta il cui contenuto sviluppa un tema di tipo esclusivamente teorico o supportato da evidenze empiriche e trae spunto da un'esperienza di lavoro (stage) o di studio, in Italia o all'estero.

La relazione scritta è valutata da apposita commissione (composta da almeno 3 commissari) senza dissertazione orale da parte del laureando. Il voto finale di laurea assegnato dalla commissione tiene conto, oltre che del punteggio assegnato alla relazione scritta, anche della valutazione del curriculum complessivo secondo le modalità di cui ai successivi articoli. Nei corsi di laurea con didattica in lingua inglese, il lavoro finale è sempre redatto in lingua inglese.

Sezione II - Verifiche del profitto e prova finale

Art. 26 Prove di verifica del profitto: definizione, svolgimento e valutazione

Definizione

Le prove di verifica del profitto, esami ed altre prove, accertano l'adeguata preparazione degli studenti al fine dell'acquisizione dei crediti corrispondenti alle varie attività formative. L'attività didattica può essere organizzata in moduli. In tale ipotesi i crediti formativi universitari sono registrati in carriera previo superamento di tutti i moduli.

Svolgimento

In attuazione di quanto previsto dal Regolamento didattico di ateneo, art. 26, le prove di verifica del profitto e le relative modalità di valutazione si svolgono come di seguito indicato. Le modalità di svolgimento della prova sono indicate nel programma del corso diffuso con le modalità di cui al successivo art. 27 e possono trovare regolamentazione di dettaglio nel programma d'aula, nelle indicazioni fornite in classe dal docente o negli avvisi diffusi dalle segreterie del Dipartimento cui l'insegnamento afferisce.

I responsabili degli insegnamenti possono prevedere modalità d'esame differenti per gli studenti frequentanti e non frequentanti.

Negli insegnamenti multiclasse dello stesso corso di laurea, gli esami sono predisposti e svolti con modalità uniformi.

Durante lo svolgimento delle prove lo studente può ritirarsi; in tal caso la prova si considera non conclusa e l'esame privo di esito. Il ritiro dalla prova equivale ad una non partecipazione all'esame

In una prova d'esame che si svolge esclusivamente per iscritto, sia essa prova parziale o prova unica, il ritiro è effettuato non consegnando il compito al termine della prova oppure consegnando il compito con la notazione "ritirato".

Consegnare il compito scritto (sia esso prova parziale o prova unica) significa accettare il voto che sarà assegnato dal docente.

In una prova orale lo studente ha la facoltà di ritirarsi fino al momento in cui il docente non abbia dichiarato il voto.

Le prove di verifica del profitto si svolgono in sessioni annuali, definite in sede di programmazione didattica. In ogni sessione si possono svolgere uno o più appelli ripetibili.

Valutazione

L'esito dell'esame è sempre verbalizzato con votazione espressa in trentesimi ed è registrato nella carriera dello studente, tenuta dalla Segreteria Studenti.

Le votazioni da 0 a 17 trentesimi costituiscono insufficienze.

Le votazioni da 18 a 30 trentesimi costituiscono sufficienze e consentono allo studente l'acquisizione dei crediti previsti dal piano studi.

La Commissione d'esame può attribuire la lode al candidato cui ha assegnato trenta trentesimi.

Sul "curriculum universitario" sono riportati tutti gli esami superati, cioè quelli registrati con votazione sufficiente.

Sono certificati gli esami superati, cioè quelli registrati con votazione sufficiente, che non possono essere ripetuti.

Art. 27 Altri aspetti riguardanti le prove di accertamento del profitto: propedeuticità tra esami, esami e mobilità tra corsi di studio, esami in soprannumero, criteri per il calcolo della media dei voti, diffusione dei temi d'esame

Propedeuticità tra esami

Nell'ambito dello stesso anno di corso non vi sono obblighi di propedeuticità, ma è preferibile seguire negli esami la sequenza della didattica, primo e secondo semestre.

Tra anni di corso successivi valgono le regole previste dall'art.17 del presente regolamento. Per le lingue straniere si applica quanto previsto in sede di programmazione didattica annuale.

Esami e mobilità tra corsi di studio

Nel caso di cambio di corso di laurea, di revisione della scelta di corso di laurea, di opzione e di trasferimento interno per i corsi di laurea ad ordinamento triennale, disciplinati dal presente regolamento, gli studenti possono sostenere – nel primo appello successivo all'ammissione – gli esami previsti dal piano studi del corso di laurea di destinazione e assegnati ad anni precedenti a quello di ammissione.

Crediti formativi in soprannumero

Le attività formative in soprannumero, cui corrispondono crediti oltre i 180 necessari per conseguire la laurea, possono essere inserite nel piano studi solo dopo che siano stati superati gli esami relativi agli insegnamenti dei primi tre semestri del Corso di laurea. Sono previste un massimo di due attività in soprannumero, ai fini del calcolo della media, secondo quanto previsto dal successivo comma.

Criteri e modalità per il calcolo della media dei voti riportati negli esami

La media è calcolata secondo il metodo della media aritmetica ponderata, prendendo a riferimento tutti i risultati espressi in trentesimi presenti nella carriera dello studente. La ponderazione è effettuata considerando il peso in crediti degli insegnamenti.

Ai fini del calcolo della media, alle votazioni trenta e lode è assegnato valore 31.

I risultati delle attività formative cui non corrispondono votazioni espresse in trentesimi non entrano nel calcolo della media, ma possono essere valutati ai fini della determinazione della votazione finale di laurea.

Gli eventuali esami in soprannumero entrano nel calcolo della media; se in misura superiore a due, si computano le due migliori votazioni conseguite.

Agli esami convalidati di studenti provenienti da altre università (italiane e straniere) ed agli esami superati in altre Università da studenti Bocconi è assegnata la votazione dell'altra Università che, quando espressa con altre scale numeriche o letterali, è convertita in trentesimi sulla base di apposite tabelle di corrispondenza.

Diritto di accesso

Fatto salvo quanto previsto dall'art. 60 del decreto legislativo n. 196/2003, i documenti amministrativi relativi al curriculum studiorum degli studenti sono oggetto di diritto di accesso ai sensi della legge 241/90 e dalle altre disposizioni di legge in materia. E' fatto salvo il diritto di accesso del genitore.

Dati personali

Al fine di agevolare l'orientamento, la formazione, anche continua, e l'inserimento professionale, l'Università, su richiesta degli interessati, può comunicare o diffondere, anche a privati, per via telematica ed all'estero, dati relativi agli esiti delle prove di verifica del profitto, parziali e uniche, degli studenti e altri dati personali diversi da quelli sensibili o giudiziari, pertinenti in relazione alle predette finalità e indicati nell'informativa resa agli interessati. I dati possono essere successivamente trattati esclusivamente per le predette finalità.

Nel perseguimento delle proprie finalità istituzionali l'Università Bocconi, anche con l'ausilio di mezzi elettronici o comunque automatizzati, potrà trattare e comunicare i dati personali degli studenti ad altri soggetti giuridici (Associazione Laureati Università Bocconi, EGEA, Istituto Javotte Bocconi, ISU Bocconi) per finalità connesse allo svolgimento delle attività istituzionali dell'Università e per tutti gli obblighi di legge, per ricerca e statistica, assegnazione di borse di studio o altre provvidenze, assegnazione del badge magnetico per l'accesso ai punti blu ed alla biblioteca, ed il relativo controllo, e della tessera per gli sconti presso la libreria EGEA convenzionata con l'Università; per l'invio di periodici riservati agli studenti dell'Università Bocconi, per finalità di comunicazioni periodiche o occasionali, nonché per iniziative volte alla raccolta di fondi da parte dell'Università Bocconi, anche attraverso i moderni mezzi di comunicazione (e-mail, fax, sms o mms).

Diffusione dei temi d'esame

Il docente responsabile dell'insegnamento valuta se rendere disponibili o non rendere disponibili i temi d'esame dell'appello o degli appelli precedenti (ed eventualmente le corrette modalità di svolgimento).

Art. 28 Prova finale: presentazione e valutazione

Presentazione

Per presentare il lavoro finale alla valutazione della commissione di cui all'art. 27.5 del Regolamento Didattico di Ateneo lo studente deve aver già acquisito il numero di crediti previsti dall'ordinamento didattico del corso di studi al netto di quelli da conseguire con lo svolgimento della prova finale.

Valutazione

La valutazione conclusiva è espressa in centodecimi, qualunque sia il numero dei componenti la commissione di valutazione della prova finale.

Lo studente supera la prova finale quando consegue una votazione complessiva non inferiore a sessantasei centodecimi, con giudizio positivo assegnato alla prova finale.

La valutazione della prova conclusiva e l'assegnazione del voto finale tengono conto delle valutazioni conseguite nelle attività formative precedenti, in particolare della media ponderata delle votazioni espresse in trentesimi, rapportata in centodecimi, cui è possibile aggiungere:

- da zero a quattro centodecimi per il lavoro finale, avuto riguardo alla complessità delle tematiche trattate, alla profondità dell'analisi svolta, alla congruità delle conclusioni tratte
- un centodecimo per lo svolgimento di: stage curriculare, per la partecipazione al programma scambi internazionali, o per entrambe le attività.

La commissione all'unanimità assegna la votazione di 110 cum laude, sulla base di criteri omogenei definiti in sede di programmazione didattica.

Sezione III - Riconoscimento crediti ad attività formative svolte al di fuori dell'Università

Art. 29 Riconoscimento di crediti formativi universitari ad attività extrauniversitarie

Non sono riconoscibili crediti formativi universitari ad attività formative non universitarie.

Art. 30 Riconoscimento degli esami ed altre attività formative sostenuti all'estero

Salvo apposite convenzioni con istituzioni universitarie estere, sono riconosciuti - integralmente o previa integrazione del programma - dal responsabile dell'insegnamento, per delega del Comitato di corso di studio, gli esami sostenuti presso Atenei stranieri, alle seguenti condizioni e nei seguenti limiti:

- devono essere preventivamente approvati dal responsabile di insegnamento, ad eccezione di quelli individuati ex ante come non riconoscibili
- devono comunque riguardare non più di trenta crediti formativi universitari per il programma Scambi e Free Mover semestre.

In casi particolari possono essere riconosciuti anche insegnamenti opzionali che non trovano corrispondenza tra quelli impartiti presso l'Università Bocconi. Tale riconoscimento deve essere preventivamente autorizzato dal Direttore di Corso di laurea o suo delegato, e non riguardare più di tre insegnamenti.

Salvo accordi di cooperazione con istituzioni universitarie straniere in materia, non sono riconoscibili gli esami interni di lingue straniere e informatica eventualmente sostenuti presso l'università estera. Alle certificazioni internazionali di lingue e informatica acquisite durante il soggiorno all'estero si applicano le disposizioni di cui all'art. 23. Tali certificazioni non rientrano nel limite massimo degli esami riconoscibili nell'ambito di programmi internazionali.

Art. 31 Norme di comportamento

Tutti gli studenti iscritti all'Università sono tenuti a soddisfare gli impegni formativi assunti con l'iscrizione. Sono inoltre tenuti ad osservare comportamenti rispettosi del proficuo svolgimento delle attività didattiche e del regolare svolgimento e autenticità delle prove di verifica del profitto (esami o lavoro finale), della integrità personale, nonché della dignità altrui e dell'integrità del decoro dei luoghi nei quali si svolge l'insegnamento, la ricerca ed in generale la vita universitaria, considerati valori cardini della vita accademica.

La violazione dei doveri di comportamento di cui al comma precedente del presente Articolo comporta la responsabilità disciplinare dello studente senza pregiudizio delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

- 1) In occasione dello svolgimento delle prove di esame o di altre prove di verifica del profitto, gli studenti devono attenersi alle seguenti disposizioni:
 - prima di iniziare le prove di esame, lo studente:
 - a) deve sottoporsi ad identificazione personale, esibendo al docente responsabile dello svolgimento della prova il proprio tesserino universitario e un documento di identità in corso di validità;
 - b) deve recarsi al posto assegnato dal docente responsabile privo di materiale diverso da quello strettamente necessario allo svolgimento della prova. È fatto divieto ai candidati di portare nell'aula dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo di ausilio didattico o elettronico (a titolo esemplificativo: manuali, dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o altri dispositivi elettronici);
 - c) deve attendere il momento di avvio della prova prima di affrontare il tema d'esame;
 - d) non deve cercare di ottenere il testo d'esame con anticipo rispetto all'avvio della prova;
 - e) deve apporre la propria firma, nonché l'indicazione di nome, cognome e n. matricola, su ogni foglio di svolgimento della prova d'esame
 - durante lo svolgimento della prova, lo studente:
 - f) è tenuto al silenzio. In particolare, ma non esclusivamente: gli studenti non devono parlare tra di loro, né con altre persone presenti in aula, né ragionare ad alta voce o comunque fare rumore, anche per non disturbare i compagni. Tale divieto vale anche per gli studenti che hanno terminato la loro prova d'esame, fintanto che rimangono in aula. Lo studente che ha necessità di rivolgere domande al docente deve alzare la mano ed attendere che l'esaminatore si avvicini al suo posto;

- q) è tenuto a non utilizzare alcun ausilio o supporto esterno di qualsiasi tipologia o natura (cartacea o elettronica) se non autorizzato dal docente. A titolo esemplificativo: lo studente è tenuto a non copiare da altri candidati, non deve muoversi dal posto assegnato, non può osservare la prova d'esame di altri studenti, non deve contattare o tentare di contattare in alcun modo altre persone, anche non presenti in aula. È fatto divieto agli studenti di utilizzare nell'aula dove si svolge la prova di esame qualsiasi tipo di ausilio didattico o se non espressamente autorizzato dal docente (a titolo esemplificativo: manuali, dispense, fogli propri, libri o pubblicazioni, telefoni cellulari, computer palmari o altri dispositivi elettronici);
- deve rimanere in aula per tutto e solo il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle sue prove di esame. A titolo esemplificativo: lo studente deve rimanere in aula durante lo svolgimento della prova d'esame, salvo diversa disposizione del docente; lo studente non deve interrompere lo svolgimento delle prove di esame in corso, durante la sessione, salvo cause di forza maggiore, nel qual caso informerà il docente, chiedendone l'autorizzazione a interrompere la prova d'esame. Il docente riferirà dell'allontanamento anticipato nel verbale d'esame. Al termine della prova e prima di uscire dall'aula, lo studente deve riconsegnare tutti i materiali ricevuti o prodotti per l'esame (ivi comprese le minute);
- è tenuto a rispettare il limite di tempo definito dal docente responsabile. Nel caso in cui tale tempo venisse superato, la prova d'esame sarà automaticamente considerata non valida (e quindi ritirata, ma non corretta). Il docente responsabile darà segnalazione del ritardo nella consegna dell'elaborato nel verbale d'esame;
- è tenuto a rispettare le indicazioni fornite dai docenti esaminatori.
- al termine della prova, lo studente:
 - k) deve riconsegnare l'elaborato svolto e la prova d'esame al docente esaminatore e lasciare l'aula.
- 2) Per tutelare la regolarità dello svolgimento degli esami, ogni violazione delle norme sopra enunciate, comporterà l'immediato annullamento della prova d'esame sostenuta dallo studente, che non sarà corretta, nonché la specifica annotazione da parte del docente sul verbale d'esame. Tutti i verbali d'esame con la registrazione di episodi di irregolarità saranno trasmessi d'ufficio alla Commissione provvedimenti disciplinari, che - vagliati i fatti - potrà avviare l'istruttoria e proporre la sanzione disciplinare commisurata alla gravità del fatto accertato, senza esclusione delle eventuali ulteriori sanzioni di legge.

TITOLO II

DISPOSIZIONI SUGLI ACCORDI DI COOPERAZIONE CON ALTRE ISTITUZIONI DI LIVELLO UNIVERSITARIO E SUI CORSI DI STUDIO INTERATENEO

Art. 32 Accordi di cooperazione con altre Università o Istituzioni di livello universitario

Sono oggetto del presente titolo gli accordi di cooperazione nazionale ed internazionale conclusi tra l'Università Bocconi e Atenei o altre Istituzioni di livello universitario finalizzati:

- alla progettazione e realizzazione congiunte di corsi di laurea per il rilascio di doppi titoli o di titoli congiunti da parte delle istituzioni partner;
- alla definizione di comuni programmi di studio che consentano il riconoscimento delle attività svolte, finalizzato o meno al rilascio di titoli da parte delle istituzioni partner.

Art. 33 La forma degli accordi di cooperazione

Gli accordi di cooperazione di cui al precedente articolo si perfezionano in forma di convenzione, previa deliberazione degli organi competenti, convenzione sottoscritta – per l'università Bocconi – secondo le disposizioni interne sulla rappresentanza legale.

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio di un titolo da parte delle istituzioni partner, titolo congiunto o doppio titolo, la stessa deve essere sottoscritta entro i termini previsti dalla programmazione didattica al fine di poter essere efficace a decorrere dall'anno accademico di riferimento.

Art. 34 Elementi delle convenzioni

Le convenzioni di cui al precedente articolo devono contenere le seguenti indicazioni:

- la qualificazione, nel sistema di istruzione universitaria di appartenenza, delle istituzioni parte dell'accordo;
- le obbligazioni rispettivamente assunte;
- la durata dell'accordo e le condizioni per il rinnovo;
- gli studenti destinatari.

Qualora la convenzione sia finalizzata al rilascio di un titolo da parte delle istituzioni partner, titolo congiunto o doppio titolo, la stessa deve indicare:

- il titolo rilasciato dall'Università Bocconi (laurea) e dall'istituzione/i partner;
- i relativi corsi di studio di riferimento nell'Università Bocconi e nell'Istituzione/i partner;
- il curriculum formativo integrato costituito dalle attività formative previste nei rispettivi corsi di studio e riconosciute egualmente valide per il raggiungimento dei comuni obiettivi formativi;
- le modalità per il conseguimento del titolo;
- i criteri e le modalità per la selezione degli studenti destinatari;
- le modalità per la gestione amministrativa degli studenti, il pagamento di tasse e contributi e il rilascio del titolo.

Il curriculum formativo integrato di cui al precedente comma e le altre disposizioni rilevanti sul piano didattico sono riportati al successivo Titolo III, per ogni corso di studio interessato.

Art. 35 Corsi di studio interateneo ed offerta formativa

Qualora gli accordi di cooperazione prevedano l'istituzione di corsi di studio interateneo, ai sensi dell'art. 3, comma 10, del d.m. 270/2004, gli stessi devono essere specificamente inseriti in "Banca Dati RAD", secondo le indicazioni annualmente impartite dal competente Ministero e devono pertanto essere sottoscritti in tempo utile per gli adempimenti richiesti.

TITOLO III I PIANI DI STUDIO DEI SINGOLI CORSI DI LAUREA

Art. 36 Piano studi del Corso di laurea in Economia aziendale e management

Attività formative	N.crediti	N.crediti	Settori S/D	Attività f.e e ambiti disc.
PRIMO ANNO	56	56		
Economia aziendale e gestione delle imprese	7	7	SECS-P/07	A az
Economia aziendale e gestione delle imprese	5	5	SECS-P/08	B az
Matematica I modulo (generale)	8	8	SECS-S/06	A sm
Economia I modulo (Microeconomia)	9	9	SECS-P/01	Вес
Matematica II modulo (applicata)	7	7	SECS-S/06	B sm
Economia II modulo (Macroeconomia)	8	8	SECS-P/01	A ec
Storia economica	6	6	SECS-P/12	A ec
Informatica per l'economia	3	3		F
Lingua Inglese (I Parte)	3	3		E
SECONDO ANNO	61	61		
Statistica	8	8	SECS-S/01	B sm
Diritto I modulo (privato)	6	6	IUS/01	A gi
Bilancio	11	11	SECS-P/07	A az
Sistema finanziario	6	6	SECS-P/11	Baz
Diritto II modulo (pubblico)	6	6	IUS/05	B gi
Programmazione e controllo	6	6	SECS-P/07	B az
Fondamenti di organizzazione	6	6	SECS-P/10	B az
Economia e management delle amministrazioni pubbliche	6	6	SECS-P/07	C
Seminari per lo sviluppo delle competenze manageriali Seminari di Business Ethics e responsabilità	2	2		F
sociale	1	1		F
Lingua Inglese (Finale)	3	3		E
TERZO ANNO	63	63		
Strategia competitiva	7	7	SECS-P/07	B az
Diritto commerciale	7	7	IUS/04	B gi
Gestione della tecnologia, dell'innovazione e delle	7	7	SECS D/00	B az
operations Marketing	7	7	SECS-P/08 SECS-P/08	
1 opzionale	7	7	SECS-P/08	Baz
Finanza aziendale	6 6	6 6	SECS D/00	D
Diritto Commericiale			SECS-P/09	C
Scienza delle finanze	7	7	IUS/04	B gi
1/2 opzionale/i	6	6	SECS-P/03	C
stage (in alternativa ad 1 opzionale)	6	12		D
seconda lingua straniera	6	0		F
lavoro finale	2	2		F
TOTALE	3	3		E
TOTALE	180	180		

Art. 37 Piano studi del Corso di laurea in Economia e finanza

Attività formative	N.crediti	N.crediti	Settori S/D	Attività f.e e ambiti disc.
PRIMO ANNO	56	56		
Economia aziendale e gestione delle imprese	7	7	SECS-P/07	A az
Economia aziendale e gestione delle imprese	5	5	SECS-P/08	B az
Matematica I modulo (generale)	8	8	SECS-S/06	A sm
Economia I modulo (Microeconomia)	9	9	SECS-P/01	B ec
Matematica II modulo (applicata)	7	7	SECS-S/06	B sm
Economia II modulo (Macroeconomia)	8	8	SECS-P/01	A ec
Storia economica	6	6	SECS-P/12	A ec
Informatica per l'economia	3	3		F
Lingua Inglese (I Parte)	3	3		E
SECONDO ANNO	64	64		_
Statistica	8	8	SECS-S/01	B sm
Diritto I modulo (privato)	6	6	IUS/01	A gi
Bilancio	11	11	SECS-P/07	A az
Sistema finanziario	6	6	SECS-P/11	B az
Diritto II modulo (pubblico)	6	6	IUS/05	B gi
Economia del mercato mobiliare	8	8	SECS-P/11	B az
Metodi quantitativi per la finanza	4	4	SECS-S/01	С
Metodi quantitativi per la finanza	4	4	SECS-S/06	C
Analisi di bilancio	6	6	SECS-P/07	B az
Seminari per lo sviluppo delle competenze manageriali	2	2		F
Lingua Inglese (Finale)	3	3		E
TERZO ANNO	60	60		_
Economia monetaria	8	8	SECS-P/01	B ec
Scienza delle finanze	6	6	SECS-P/03	С
Finanza aziendale	8	8	SECS-P/09	B az
1 opzionale	6	6	0_00.,00	D
Diritto commerciale	7	7	IUS/04	B gi
Economia e gestione delle istituzioni finanziarie	8	8	SECS-P/11	C
1/2 opzionale/i	6	12		D
stage (in alternativa ad 1 opzionale)	6	0		F
seconda lingua straniera	2	2		F
lavoro finale	3	3		E
				_
TOTALE	180	180		

Art. 38 Piano studi del Corso di laurea in Economia e management per arte, cultura e comunicazione

Attività formative	N.crediti	N.crediti	Settori S/D	Attività f.e e ambiti disc.
PRIMO ANNO	58	58		
Economia aziendale e delle istituzioni culturali I modulo (aziendale)	9	9	SECS-P/07	A az
Istituzioni di micro e macroeconomia I modulo (microeconomia)	6	6	SECS-P/01	Вес
Matematica	6	6	SECS-S/06	A sm
Estetica	6	6	M FIL/04	С
Economia aziendale e delle istituzioni culturali II modulo (ist. culturali)	6	6	SECS-P/10	B az
Istituzioni di micro e macroeconomia II modulo (macroeconomia)	7	7	SECS-P/01	B ec
Arte e cultura I	6	6	vari	D
Diritto pubblico	6	6	IUS/05	B gi
Informatica per l'economia	3	3		F
Lingua Inglese (I Parte)	3	3		E
SECONDO ANNO	60	60		
Bilancio	10	10	SECS-P/07	B az
Arte e cultura II - I modulo	6	6	vari	С
Diritto privato e commerciale I modulo (privato)	6	6	IUS/01	A gi
Storia economica e del pensiero economico	9	9	SECS-P/12	A ec
Arte e cultura II - II modulo	6	6	vari	С
Antropologia culturale e dello sviluppo	6	6	M-DEA/01	С
Diritto privato e commerciale II modulo (commerciale)	6	6	IUS/04	B gi
Fondamenti di organizzazione	6	6	SECS-P/10	B az
Seminari per lo sviluppo delle competenze manageriali	2	2		F
Lingua Inglese (Finale)	3	3		Е
TERZO ANNO	62	62		
Statistica	10	10	SECS-S/01	B sm
Scienza delle finanze	6	6	SECS-P/03	Вес
Marketing e sviluppo dei mercati	9	9	SECS-P/08	B az
Economia delle aziende pubbliche e non profit	6	6	SECS-P/07	B az
Laboratorio	6	6	SECS-P/08	D
Strategie competitive nei settori creativi e programmazione e controllo nelle istituzioni culturali	8	8	SECS-P/07	B az
Finanza aziendale o Sistema finanziario (in alternativa)	6	6	SECS-P/09 oppure	B az
			SECS-P/11	
1/0 opzionale/i	0	6		D
stage (in alternativa ad 1 opzionale)	6	0		F
seconda lingua straniera	2	2		F
lavoro finale	3	3		Е
TOTALE	180	180		

Art. 39 Piano studi del Corso di laurea in International economics management and finance

Attività formative	N.crediti	N.crediti	Settori S/D	Attività f.e e ambiti disc.
PRIMO ANNO	56	56		
Management	7	7	SECS-P/07	A az
Management	2	2	SECS-P/08	A az
Management	3	3	SECS-P/08	B az
Mathematics module I (general)	8	8	SECS-S/06	A sm
Economics module I (Microeconomics)	9	9	SECS-P/01	B ec
Mathematics module II (applied)	7	7	SECS-S/06	B sm
Economics module II (Macroeconomics)	3	3	SECS-P/01	A ec
Economics module II (Macroeconomics)	5	5	SECS-P/01	Вес
Economic history	6	6	SECS-P/12	A ec
Computer skills for economics	3	3		F
First language (part I)	3	3		E
SECONDO ANNO	61	61		
Statistics	8	8	SECS-S/01	B sm
Accounting and financial statement analysis	11	11	SECS-P/07	B az
Introduction to the legal system module I	6	6	IUS/01	A gi
Financial markets and institutions	6	6	SECS-P/11	B az
European economic policy (per M.e E.) International and monetary economics (per F.)	6	6	SECS-P/02	
International economics (per M. E E.) Financiale economics (per F.)	6	6	SECS-P/01	B ec
Introduction to the legal system module II	6	6	IUS/05	Bec B gi
Corporate finance	6	6	SECS-P/09	B az
Managerial skills seminars	2	2		F
First language (final)	3	3		l' E
TERZO ANNO	63	63		_
Business strategy				
Applications for economics, management and finance	7	7	SECS-P/06	B ec
Comparative business and european law	4	4	IUS/04	
Comparative business and european law	3	3	IUS/05	A gi B gi
Comparative business and european law	3	3	IUS/14	B gi
N. 4 insegnamenti di major *	24	24		C
1 elective or Internship	6	6		D
1 elective	6	6		
second foreign language	2	2		D F
final report	3	3		i
TOTALE	180	180		E

Major in Management – 4 insegnamenti a scelta tra:		
Organization theory	6	SECS-P/10
Marketing	6	SECS-P/08
Public management	6	SECS-P/07
Technology and innovation management	6	SECS-P/08
Managerial accounting	6	SECS-P/07
Major in Economics – 4 insegnamenti a scelta tra:		
Labour economics	6	SECS-P/02
Political economics	6	SECS-P/02
Public economics	6	SECS-P/03
Industrial economics	6	SECS-P/06
Development economics	6	SECS-P/01
Monetary economics	6	SECS-P/01
Major in Finance – 4 insegnamenti:		
Management of Financial Institutions	6	SECS-P/11
Introduction to Valuation	6	SECS-P/09
Introduction to Options and Futures	3	SECS-S/06
Introduction to Options and Futures	3	SECS-P/11
Principles of International Finance	3	SECS-P/09
Principles of International Finance	3	SECS-P/11

Nell'anno accademico 2010 – 2011 è attivo l'accordo di cooperazione con CEU University Graduate School of Business Non profit Co, Central European University – Budapest per la realizzazione del programma di Dual degree in International Business.

Il programma ha durata di 3 – 4 anni (a seconda del numero di anni di scolarità pregressa dello studente).

L'anno propedeutico (per chi non abbia 13 anni di scolarità pregressa) e il primo anno sono frequentati a CEU, Budapest. Il secondo e terzo anno sono frequentati in Bocconi, Milano.

Il programma è finalizzato al riconoscimento reciproco dei relativi titoli di studio per il rilascio sia del titolo di studio Laurea in International Economics, Management and Finance rilasciato da Bocconi sia del titolo americano Bachelor of Science in International Business rilasciato da CEU.

Gli studenti ammessi sono selezionati da una commissione mista composta sia da membri dell'Università Bocconi sia da membri della CEU University Graduate School of Business.

Art. 40 Piano studi del Corso di laurea in Economia e scienze sociali

Attività formative	N.crediti	N.crediti	Settori S/D	Attività f.e e ambiti disc.
PRIMO ANNO	56	56		
Economia aziendale e gestione delle imprese	7	7	SECS-P/07	A az
Economia aziendale e gestione delle imprese	5	5	SECS-P/08	B az
Matematica I modulo (generale)	8	8	SECS-S/06	A sm
Economia I modulo (Microeconomia)	9	9	SECS-P/01	B ec
Matematica II modulo (applicata)	7	7	SECS-S/06	B sm
Economia II modulo (Macroeconomia)	8	8	SECS-P/01	A ec
Storia economica	6	6	SECS-P/12	A ec
Informatica per l'economia	3	3		F
Lingua Inglese (I Parte)	3	3		E
SECONDO ANNO	61	61		_
Statistica	8	8	SECS-S/01	B sm
Diritto I modulo (privato)	6	6	IUS/01	A gi
Bilancio	11	11	SECS-P/07	A az
Sistema finanziario	6	6	SECS-P/11	B az
Diritto II modulo (pubblico)	6	6	IUS/09	B gi
Metodi quantitativi per l'economia	4	4	SECS-S/01	B sm
Metodi quantitativi per l'economia	4	4	SECS-S/06	B sm
Microeconomia II	7	7	SECS-P/01	B ec
Scienza delle finanze	6	6	SECS-P/03	С
Lingua Inglese (Finale)	3	3		E
TERZO ANNO	63	63		
Politica economica	8	8	SECS-P/02	Вес
Diritto commerciale	4	4	IUS/04	A gi
Diritto commerciale	3	3	IUS/05	B gi
Economia industriale	6	6	SECS-P/06	B ec
Econometria	7	7	SECS-P/05	B ec
1 opzionale	6	6		D
Economia internazionale	6	6	SECS-P/01	С
Economia e management delle amministrazioni pubbliche	6	6	SECS-P/07	С
1/2 opzionale/i	6	12		D
stage (in alternativa ad 1 opzionale)	6	0		F
seconda lingua straniera	2	2		F
lavoro finale	3	3		Е
TOTALE	180	180		

TITOLO IV PROGRAMMAZIONE DIDATTICA E MANIFESTO DEGLI STUDI

Art. 41 Programmazione annuale dell'attività didattica

Gli organi dell'Università competenti, Consiglio Accademico, Consiglio di Facoltà, Consiglio di Scuola, verificano costantemente l'efficacia delle regole contenute nel presente regolamento e deliberano integrazioni e modifiche alle stesse se ritenuto necessario, dandone diffusione con le modalità ritenute più opportune.

In sede di programmazione annuale della didattica, deliberano – tra gli altri - sui seguenti argomenti:

- proposta al Consiglio di Amministrazione in materia di modalità di ammissione e numero programmato degli accessi;
- corsi di studio da attivare;
- calendari accademici:
- definizione degli assetti didattici;
- indicazioni e criteri per la valutazione delle attività formative e delle performance degli studenti.

Le decisioni adottate in sede di programmazione didattica hanno efficacia per l'anno accademico di riferimento e per gli anni successivi, se non integrate e/o modificate.

Art. 42 Informazione agli studenti

Nel manifesto annuale degli studi rappresentato dalle Guide per gli studenti sono riportate ed esplicitate le indicazioni di interesse contenute:

- nel presente regolamento;
- negli atti deliberativi previsti dallo stesso regolamento, dallo Statuto dell'Università dal Regolamento generale di Ateneo e dal Regolamento didattico di Ateneo.

TITOLO V NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 43 Approvazione del Regolamento dei Corsi di laurea e norme transitorie

Il presente regolamento, approvato dal Consiglio di Scuola secondo quanto previsto dallo Statuto, è emanato con decreto del Rettore ed entra in vigore alla data stabilita nel decreto rettorale medesimo.